



FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA

Bando FIS 1

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PORTABILITÀ DEI
PROGETTI DI RICERCA

VERSIONE 1.0

INDICE

1.	Aspetti generali	3
2.	Portabilità dei progetti di ricerca.....	4
2.1	Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto	4
3	Spese generali	7
4	Trasferimento del finanziamento riconosciuto: garanzie.....	7
5	Il trasferimento del CUP: indicazioni operative.	8

1. Aspetti generali

La portabilità dei progetti di ricerca si riferisce alla possibilità di realizzare il progetto FIS in una *Host Institution* diversa da quella individuata nella proposta progettuale senza comprometterne l'integrità scientifica, finanziaria e amministrativa.

In tale contesto, il presente documento si pone l'obiettivo di fornire ai *Principal Investigators* indicazioni utili in tema di portabilità del progetto di ricerca garantendone la piena realizzazione.

In particolare, in caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso altre Università, Enti pubblici di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2) del bando FIS 1, questo attiva la procedura di portabilità di cui al presente documento.

In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile, comprese le Istituzioni estere, ovvero in caso di mancata attivazione della procedura di portabilità, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria.

Rimane ferma la possibilità per il *Principal Investigator* di rinunciare al finanziamento concesso e/o alla realizzazione del progetto qualora intenda trasferirsi presso un soggetto non ammissibile. In tali casi il MUR procede a revocare il finanziamento concesso e a richiedere alla *Host Institution* la restituzione delle somme erogate ovvero ad avviare le procedure di compensazione a valere sulle risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero, ivi incluse i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria o chiedere la restituzione dell'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica costituita come garante.

La portabilità può essere attivata contemporaneamente, rispetto alla procedura di trasferimento del PI presso altro soggetto ammissibile, qualora presupposto del trasferimento medesimo (es. attivazione della procedura di chiamata diretta ai sensi del DM 919 del 22 luglio 2022). In tale caso:

- fino alla formalizzazione del trasferimento del PI, quest'ultimo svolge la propria attività di ricerca, presso l'*Host Institution* originaria che mantiene tutti gli impegni assunti ai sensi del bando FIS 1;
- la portabilità si perfeziona solo con l'esito positivo della procedura di trasferimento;
- l'attività di ricerca del PI presso la nuova *Host Institution* deve proseguire senza soluzione di continuità.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti indicazioni operative si deve far riferimento alle disposizioni nazionali, al disciplinare allegato ai decreti di concessione nonché all'Avviso pubblico, in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.

Eventuali norme, orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive nonché chiarimenti a mezzo FAQ potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione della presente guida.

Con il presente documento, inoltre, si intende corrispondere ai principali quesiti pervenuti in tema di Portabilità dei Progetti di Ricerca.

2. Portabilità dei progetti di ricerca

Al fine di garantire un'adeguata gestione del processo di portabilità, il *PI* e le *Host Institutions* (istituzione originaria ed istituzione di destinazione) sono tenute a rispettare le previsioni del presente documento assicurando un coordinamento strutturato e definendo le modalità di trasferimento del progetto nonché disciplinando dettagliatamente sia gli aspetti logistici che quelli amministrativi. Una pianificazione congiunta e dettagliata faciliterà il processo di trasferimento e consentirà di prevenire ogni possibile criticità.

2.1 Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto

Nel caso di trasferimento del *PI* in fase di esecuzione, il regolare svolgimento delle attività di ricerca deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* di destinazione del *PI*, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate ed alla prosecuzione (sotto la guida del *PI*) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto.

Il trasferimento del finanziamento, da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate, dall'*Host Institution* originaria alla nuova *Host Institution* del *PI* avverrà nel rispetto del piano finanziario approvato e alle medesime condizioni e limiti definiti in sede di ammissione a finanziamento ivi incluse le previsioni circa l'ammissibilità della spesa del *PI*.

Il trasferimento del contributo riconosciuto ai fini della realizzazione del progetto di ricerca non può essere soggetto ad altri ulteriori e diversi vincoli da quelli sopra riportati.

La *Host Institution* originaria rende disponibile la quietanza attestante il trasferimento delle somme non ancora spese o impegnate alla data di avvio del progetto presso la nuova *Host Institution*.

Al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* produce i seguenti documenti:

- la nota formale di **richiesta della portabilità** con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;
- la **convenzione** tra la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* al fine di regolarne i rapporti economici, finanziari e patrimoniali a garanzia del corretto svolgimento delle attività progettuali, ivi

incluse le modalità di trasferimento del contributo eventualmente già erogato alla data del trasferimento, nonché le modalità di trasferimento del CUP. La Convenzione dovrà, in particolare, regolare l'utilizzo delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria necessarie per la prosecuzione dell'attività nonché dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento delle attività di ricerca. La realizzazione del progetto, infatti, deve essere garantito anche con riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria e alla prosecuzione (sotto la guida del *PI*) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto;

- la **Commitment Letter**.


La documentazione sopra elencata dovrà essere resa disponibile nella piattaforma informatica dedicata al bando al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis>

Il perfezionamento del trasferimento del progetto è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR, previo esame di regolarità della menzionata documentazione.

A seguito del perfezionamento del trasferimento del *PI*:

- il *PI* rende disponibile in piattaforma la **dichiarazione di avvio del progetto** presso la nuova *Host Institution*. Da tale data decorre l'obbligo di rendicontazione delle spese per la nuova *Host Institution*;
- la nuova *Host Institution*, nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 4 provvede al rilascio **della garanzia o della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa** a favore del MUR inviandola tramite PEC al seguente indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it. Il MUR verifica tale documentazione e, in caso di esito positivo, la *Host Institution* originaria provvede al trasferimento del finanziamento, nei termini sopra indicati;
- la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 5 provvedono al trasferimento del CUP.

Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.



3 Spese generali

Nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida di rendicontazione, le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 20% dei costi direttamente imputabili al progetto (spese di personale, spese per l'acquisto di strumenti ed attrezzature e altri costi di esercizio) e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di trasferimento del finanziamento riconosciuto per la realizzazione del progetto la *Host Institution* originaria potrà considerare una quota di spese generali pari al 20% delle spese direttamente imputabili al progetto sostenute o impegnate.

4 Trasferimento del finanziamento riconosciuto: garanzie.

Il finanziamento per la realizzazione dei progetti è trasferito, nel rispetto delle indicazioni sopra fornite, in un'unica soluzione dalla *Host Institution* originaria alla nuova *Host Institution* successivamente al perfezionamento del trasferimento del *PI* e alla prevista approvazione ministeriale.

Nel caso in cui la nuova *Host Institution* non sia titolare di fondo di funzionamento a valere sul bilancio Ministeriale, il trasferimento del finanziamento dovrà essere assistito da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto nel rispetto delle previsioni della nota 1° dicembre 2023, n. 24150, recante “*Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE*”
https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2333710211448924000100_Onota_n_24150_del_01122023.pdf.

La garanzia come sopra individuata dovrà essere inviata al MUR tramite PEC al seguente indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it, soggetta ad approvazione ministeriale.

Nel caso in cui la *Host Institution* originaria abbia ricevuto il finanziamento a fronte di idonea garanzia, nel caso di portabilità la stessa dovrà essere mantenuta per la quota oggetto di rendicontazione (quota di finanziamento non trasferita alla nuova *Host Institution*) sino a conclusione delle attività di controllo amministrativo contabile da parte del MUR.

5 Il trasferimento del CUP: indicazioni operative.

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)** è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico. L'obbligatorietà del CUP per ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come integrato dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e delibera CIPESS n. 63/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2021 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera l) del Disciplinare di concessione delle agevolazioni, è necessario garantire la permanente associazione tra il codice CUP e il progetto di ricerca, anche in caso di trasferimento del PI.

A riguardo, si specifica che nel caso di trasferimento del PI è onere e responsabilità della *Host Institution* originaria adottare tutte le misure necessarie per il trasferimento del CUP alla nuova *Host Institution*.

Parimenti, la nuova *Host Institution* avrà cura di garantire il necessario supporto e assicurarsi che il trasferimento del CUP venga perfezionato.

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto e in particolare sui documenti amministrativi e contabili pena l'inammissibilità della spesa. Per le medesime finalità, il singolo CUP deve rappresentare sempre la *Host Institution* beneficiaria del finanziamento e sede del progetto di ricerca finanziato.

Dal punto di vista operativo, quindi, la *Host Institution* originaria - titolare del CUP invia una specifica richiesta all'assistenza tramite il servizio Help-Desk CUP utilizzando l'apposito *form* disponibile, accessibile dal link “scrivi all'assistenza” <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiediAssistenza.do?service=init> specificando di voler trasferire ad un nuovo Soggetto, il progetto e il CUP collegato, ed **indicando la user.id della nuova *Host Institution***. Al fine di garantire tale procedura è necessario che la **nuova *Host Institution*** comunichi tempestivamente alla *Host Institution* originaria la **user.id** con cui la stessa si è accreditata al sistema CUP per i progetti FIS1.

Nel caso in cui l'Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura presso il quale il CUP deve essere trasferito non fosse dotato di un'utenza di profilo generatore registrata al Sistema CUP, dovrà provvedere preliminarmente all'acquisizione della richiamata utenza attraverso l'apposita funzione al seguente link: <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init>. La richiesta di registrazione al Sistema CUP consentirà di ottenere via mail le credenziali personali di accesso (User Name e Password), così sarà possibile accedere nell'area riservata del Sistema e seguire le indicazioni per inserire la delega.

Per l'assistenza tecnica dedicata è possibile scrivere alla casella mail: supportocup1@governo.it

Tabella 1 – Riepilogo

Scenari Operativi			
	Requisiti	Documentazione necessaria	Accordi economici
Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto	Stipula di una convenzione tra le due Host Institution	Richiesta formale di portabilità. Convenzione tra le due Host Institution.	Eventuale rilascio della garanzia o della polizza fideiussoria
	Continuità nelle attività di ricerca.	Commitment Letter.	Trasferimento dei fondi non ancora spesi o impegnati/quietanza
		Trasferimento del codice CUP.	Calcolo delle spese generali
		Dichiarazione di avvio del progetto presso la nuova Host Institution.	
Trasferimento del finanziamento			
Il trasferimento dei fondi avviene dopo approvazione ministeriale.			
Necessità di una garanzia fideiussoria se la nuova Host Institution non ha un fondo di funzionamento ministeriale.			
Trasferimento del Codice CUP			
Il CUP deve restare associato al progetto anche in caso di trasferimento.			

